



Viale Tre Martiri n. 89 - Cod. Fiscale N. 01013470297

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo n. 36/23 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento antincendio dell'Ospedale di Rovigo. (RO)
Commessa A198-02**

CIG: B926499C53

CUP: B19J19000220002

Atto di esclusione

In data 24 febbraio 2026, alle ore 14:35, nella sede della stazione appaltante, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Renzo Mantovani,

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1232 del 08.10.2025 veniva indetta, ai sensi dell'art 17 co 1 D.lgs 36/2023, la procedura di gara aperta a qualsiasi operatore economico accreditato - secondo i requisiti tecnici/economici di cui al Disciplinare di gara - ai sensi dell'art 71 D.lgs 36/2023 mediante piattaforma Sintel di Aria S.p.A. per l'affidamento del servizio di Direzione lavori e di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico ed antincendio dell'Ospedale di Rovigo, per l'importo di complessivi euro 2.022.716,67 oltre IVA e contributi previdenziali;
- che con la stessa deliberazione veniva disposto di appaltare il servizio mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con approvazione del relativo bando/disciplinare di gara;
- in data 13.01.2026 il Seggio di Gara preposto per l'apertura della documentazione di gara, accedeva, come previsto dal disciplinare di gara, in seduta pubblica e procedeva all'apertura delle buste amministrative per verificare la congruità della documentazione richiesta;
- in sede di esame della documentazione amministrativa veniva attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di consentire la regolarizzazione/integrazione di taluni elementi formali, concedendo termine, per la produzione dei documenti richiesti, conclusosi con esito positivo per tutte le società/raggruppamenti;
- all'esito della valutazione della documentazione amministrativa, come integrata a seguito del soccorso istruttorio, si procedeva all'ammissione di tutte le società/raggruppamenti *ivi* elencate:

- ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING (P.Iva 01506760295);
- Studio Altieri S.p.A. (P. Iva 03100790249);
- Pool Engineering S.r.l. (P. Iva 02354480267)
- Tecnicaer Engineering s.r.l. (P. Iva 01030520074)
- In data 02 febbraio 2026 la Commissione giudicatrice procedeva all'apertura delle buste tecniche;
- In data 19 febbraio 2026 la Commissione esaminava l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico **AP&P s.r.l.**, rilevando che lo stesso professionista risultava indicato quale Direttore dei Lavori e quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- In più passaggi descrittivi, le due funzioni venivano presentate come figure distinte e collaboranti, rendendo inizialmente non univoco l'assetto organizzativo dell'offerta;
- La Commissione, al fine di chiarire l'assetto organizzativo indicato nell'offerta tecnica, disponeva l'invio di richiesta di chiarimenti all'operatore economico AP&P s.r.l., ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;
- In data 20 febbraio 2026 l'operatore forniva il chiarimento ai sensi dell'art. 110, comma 3, D.Lgs. 36/2023 richiesto dalla Stazione Appaltante, confermando che le due funzioni sono attribuite alla medesima persona fisica;
- Il disciplinare di gara prevede che *«potrà essere indicato un solo professionista per ogni attività da svolgere, ma ogni singolo professionista potrà svolgere più attività di quelle elencate»*;
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, le funzioni di Direttore dei lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono incompatibili tra loro e non possono essere affidate al medesimo soggetto, trattandosi di disposizione di **natura imperativa**, posta a tutela della sicurezza e del corretto svolgimento dell'esecuzione contrattuale;
- Il Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) e la normativa sulla sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/2008, artt. 90 e ss.) attribuiscono responsabilità autonome e inderogabili al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, rendendo incompatibile il cumulo con la figura del Direttore dei Lavori per lavori di rilevante entità;
- Orientamenti consolidati di ANAC e MIT, nonché la prassi giurisprudenziale, (parere MIT n. 2459/2024; parere ANAC 29 novembre 2023, sentenza del TAR Puglia; sez. II, del 23.1.2026, n. 85) chiariscono che in appalti di importo superiore a €1.000.000, la coincidenza dei ruoli DL/CSE costituisce violazione imperativa della disciplina primaria;

Considerato che:

- Dall'esame dell'offerta tecnica ("Allegato B" della busta tecnica) presentata dall'operatore economico **AP&P s.r.l.** e in particolare dalla documentazione relativa all'organizzazione del servizio e

all'individuazione delle figure professionali incaricate, è emerso che le funzioni di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione risultano attribuite alla **medesima persona fisica**, Dr. Ing. Arch. Alessio Pipinato;

- Tale circostanza, confermata dall'operatore in risposta al chiarimento ex art. 110, comma 3, D.Lgs. 36/2023, non era immediatamente evincibile dalla documentazione amministrativa, essendo emersa solo in sede di valutazione tecnica, ma costituisce violazione sostanziale e non sanabile dell'offerta;
- La Commissione giudicatrice, nella seduta del **24 febbraio 2026**, ha rilevato la non conformità dell'offerta tecnica rispetto alla normativa vigente e alle indicazioni del disciplinare, e ha proposto al RUP di procedere all'esclusione;

Rilevato che:

- La coincidenza delle funzioni DL/CSE costituisce violazione **di natura imperativa**, incidendo sulla struttura sostanziale dell'offerta tecnica e sull'assetto organizzativo del servizio;
- La clausola del disciplinare che consente lo svolgimento di più attività da parte dello stesso professionista deve essere interpretata alla luce della normativa primaria e non può derogare a divieti espressamente previsti dalla legge;
- La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale violazione è causa di esclusione dell'offerta tecnica in appalti di lavori di importo superiore a €1.000.000 e non è sanabile tramite chiarimenti o integrazioni (TAR Puglia, sez. Bari, 23 gennaio 2026, n. 85);
- L'adozione del soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023 non può sanare difformità sostanziali dell'offerta tecnica, in quanto la sostituzione o separazione delle figure professionali comporterebbe una modifica essenziale dell'offerta, violando i principi di **parità di trattamento, trasparenza e par condicio**;

Richiamati i principi generali

- il **principio di legalità**, in forza del quale l'azione amministrativa e gli atti di gara devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e non possono introdurre deroghe o eccezioni a norme imperative;
- il **principio di interpretazione conforme alla legge degli atti di gara**, secondo cui le clausole del disciplinare devono essere lette e applicate in modo sistematico e coerente con l'ordinamento, privilegiando l'interpretazione che ne assicuri la legittimità e l'efficacia, ed escludendo letture che conducano a risultati *contra legem*;
- il **principio di prevalenza della legge sulle disposizioni della *lex specialis***, in forza del quale eventuali previsioni della documentazione di gara non possono essere intese come autorizzative di comportamenti vietati da norme di rango primario;

- i **principi di parità di trattamento, trasparenza e *par condicio***, che impediscono qualsiasi modifica sostanziale dell'offerta tecnica successivamente alla sua presentazione, anche qualora finalizzata al ripristino della conformità normativa;
- il **principio di tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza**, che informa la disciplina in materia di coordinamento della sicurezza nei cantieri e giustifica la previsione di incompatibilità funzionali tra ruoli aventi natura di controllo;

DETERMINA

1. Di dichiarare l'offerta tecnica dell'operatore economico **AP&P s.r.l.** non conforme alle disposizioni di cui all'art. 114, comma 4, D.Lgs. 36/2023;
2. Di disporre l'**esclusione dell'operatore economico AP&P s.r.l.** dalla procedura di gara, in quanto l'offerta risulta non conforme alla normativa e non sanabile;
3. Di demandare agli uffici competenti l'adozione dei conseguenti adempimenti procedurali, compresa la comunicazione formale all'operatore escluso, secondo quanto previsto dagli artt. 93, 95 e 101 del D.Lgs. 36/2023 e dalle linee guida ANAC in materia di esclusione degli operatori economici.

Data 24.02.2026

Letto, firmato e sottoscritto

Firmato digitalmente
Il RUP
Ing. Renzo Mantovani